Comune di Città di Castello

Contratto di Servizio per la Gestione del servizio farmaceutico nel Comune di Città di Castello - CIG: BC0172703D .

Codice Fiscale delle parti contraenti:

I) - Comune di Città di Castello: 00372420547;

2)- FARMACIE TIFERNATI S.R.L.: 02895720544.

Scrittura Privata

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto** del mese di **ottobre**

(28/10/2026)

nella Residenza Municipale di Città di Castello, tra i Signori:

1) **Dott.ssa DEL GAIA Gigliola**, nata ad Arezzo (AR) il 26 dicembre 1968, Dirigente del Settore "Finanze e Tributi – Risorse Umane e Organizzazione" del Comune di Città di Castello, ove è domiciliata per la funzione, la quale interviene nel presente atto a norma dell'art. 46 dello Statuto Comunale - a ciò autorizzata giusta Decreto Sindacale n. 18 in data 23/07/2026, in copia conservato agli atti - in rappresentanza del Comune di Città di Castello - con sede in Città di Castello - Piazza Gabriotti n. l - C.F./Partita I.V.A.: 00372420547 - e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse del Comune da lei stessa rappresentato;

2) – **Dott.ssa DO' Valchiria**, nata a Esch Sur Alzette (Lussemburgo) il 31 maggio 1952 (C.F.: DOXVCH52E71Z120I), residente in Città di Castello, Viale Sempione n. 28 , la quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e, come tale, Legale rappresentante della Società "FARMACIE TIFERNATI S.R.L." - Società a Responsabilità Limitata - con sede in Città di Castello (PG) - Viale Vittorio Emanuele Orlando n. 3/bis (C.A.P. 06012) - Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Perugia: 02895720544 - Numero REA PG - 248791 - Indirizzo PEC: farmacietifernati@infotelpec.it – come risulta da apposita visura effettuata per via

telematica alla Camera di Commercio - Documento n. T 667019297, estratto dal Registro Imprese in data 13/08/2026 - conservata agli atti .

Premesso:

che con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 27 luglio 2006, esecutiva ai sensi di legge, è stata decisa la costituzione della Società "FARMACIE TIFERNATI S.R.L." a cui affidare, mediante la modalità *in house*, la gestione del servizio farmaceutico pubblico nel Comune di Città di Castello;

che con atto a rogito per Dott. Marco Fanfani, Notaio in Città di Castello, in data 28 luglio 2006 - Repertorio n. 21280 - Raccolta n. 5471, si provvedeva alla formale costituzione della stessa, iscritta in data 1° agosto 2006 al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Perugia con n. 248791;

che in data 31 luglio 2006 - Repertorio n. 9707 - veniva stipulato tra il Comune di Città di Castello e la Società "FARMACIE TIFERNATI S.R.L." il contratto di servizio per la gestione del servizio farmaceutico nel Comune di Città di Castello;

che tale contratto, più volte prorogato, scadeva il 31 dicembre 2019;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 19 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge è stato deciso di prorogare la modalità di gestione del servizio farmaceutico pubblico nel Comune di Città di Castello, mediante affidamento in house, alla Società "FARMACIE TIFERNATI S.R.L." fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2020 provvedendo, inoltre, all'aggiornamento del contratto di servizio, successivamente stipulato in data 15/06/2020 -Repertorio n. 11561, Registrato a Perugia il 22/06/2020 al n. 48 Serie n.1;

che con delibera di Giunta Comunale n. 257 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge è stato deciso di prorogare la modalità di gestione del servizio farmaceutico pubblico nel Comune di Città di Castello, mediante proroga dell'affidamento alla Società "FARMACIE

TIFERNATI S.R.L." in regime di *in house* providing sulla base del contratto di servizio Repertorio n. 11561/2020 per il tempo strettamente necessario alla definizione degli atti amministrativi richiesti dalla recente normativa in materia di affidamenti in house e dei servizi di interesse economico generale di livello locale e comunque non oltre sei mesi dalla deliberazione;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25/05/2026, esecutiva ai sensi di legge è stata decisa la modalità di gestione del servizio farmaceutico pubblico nel Comune di Città di Castello, mediante rinnovo dell'affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 201/2022 e dell'articolo 7, comma 2 del d.lgs. 36/2023, alla Società "FARMACIE TIFERNATI S.R.L." per la durata di 5 (cinque) anni, provvedendo, inoltre, all'aggiornamento del contratto di servizio;

che, con successiva delibera di Giunta Comunale n. 122 del 22/06/2026, esecutiva ai sensi di legge, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo per il rinnovo dell'affidamento in house, è stato deciso di proseguire con l'attuale gestione del servizio farmaceutico pubblico, sulla base del contratto Repertorio n. 11561/2020, fino alla stipula del nuovo contratto di servizio;

che, ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008, e dell'articolo 31 del D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva (Dure On Line), e precisamente: Numero Protocollo: INAIL _55081850 - con scadenza 13/11/2026.

che, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del D.lgs. 36/2023, sono stati assolti gli obblighi informativi del presente affidamento;

Ciò premesso, le parti, come sopra costituite, si accordano per stipulare quanto appresso:

Art. 1) - Validità delle premesse.

1. Quanto esposto nelle premesse viene accettato e forma parte integrante e sostanziale del

presente contratto di servizio.

Art. 2) - Finalità del contratto.

1. Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché gli obblighi di pubblico servizio intercorrenti fra il Comune di Città di Castello (d'ora innanzi denominate "**ENTE**") e la Società "FARMACIE TIFERNATI S.R.L." (d'ora innanzi denominata "**GESTORE**"), come meglio specificato al successivo art. 3.

Art. 3) - Disciplina applicabile e oggetto del contratto.

1. Il GESTORE "FARMACIE TIFERNATI S.R.L." è la Società costituita per la gestione e l'erogazione dei servizi pubblici relativi alla gestione di farmacie di cui l'ENTE è titolare, alla gestione di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, alla distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici sanitari e simili, all'informazione ed educazione sanitaria, nonché all'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale, cosi come elencati e meglio specificati all'art. 2 dello Statuto aziendale.

2. Nello svolgimento dei servizi affidati, il GESTORE garantisce lo sviluppo e il potenziamento della fondamentale funzione che li caratterizza, anche in relazione ai nuovi bisogni espressi dalla collettività, e il rispetto dei principi ed obblighi previsti dal presente contratto.

3. La titolarità dell'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della Regione Umbria per l'esercizio del servizio farmaceutico rimane in capo all'ENTE, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

4. Il GESTORE è comunque titolato ad operare sulla produzione e commercializzazione di prodotti/servizi, non regolati dal presente contratto, ma che rientrino nel proprio oggetto statutario (ovvero accessori e/o affini, e/o collegati) e che non richiedano oneri aggiuntivi

per l'ENTE, nel rispetto delle vigenti normative generali e di settore.

Art. 4) - Durata.

1. Il presente contratto ha efficacia a decorrere dalla data di stipula del presente atto per 5 (cinque) anni.

2. Nell'ipotesi di una revisione del presente contratto, le parti, previo accertamento degli esiti dell'andamento della gestione, procederanno ad una revisione delle condizioni stabilite dal presente contratto al fine di conseguire una rideterminazione per l'affidante delle condizioni economiche e quali-quantitative dei servizi affidati. Sino all'intervenuta revisione, il contratto continuerà ad essere applicato nell'attuale versione.

3. Allo scadere della durata del contratto, in caso di mancata proroga il GESTORE non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del servizio e l'ENTE potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.

4. In ogni caso, dovranno essere riconosciute al GESTORE le seguenti voci:

- previo inventario, il valore netto contabile dei beni di proprietà del GESTORE che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;

- previo inventario, il valore dette scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in First Out).

5. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, le Parti concordano che, fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, il GESTORE sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 5) - Principi fondamentali nell'erogazione dei servizi.

1. Nell'erogazione dei servizi pubblici ad esso affidati, il GESTORE s'impegna ad uniformarsi progressivamente al rispetto dei principi fondamentali di eguaglianza, di imparzialità, di continuità, di partecipazione, di efficienza ed efficacia e di economicità sull'erogazione dei servizi pubblici, nonché degli strumenti e delle tutele contenute nelle normative settoriali e generali.

Art. 6) - Responsabilità e obblighi della Società.

1. Il GESTORE e unico responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario.

2. Il GESTORE si impegna:

a) a prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere in genere che le pubbliche autorità siano a richiedere in relazione all'esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme il GESTORE sarà ritenuto unico responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;

b) a stipulare idonee polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività;

c) ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella carta dei servizi ed a svolgere periodiche indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine di reperire eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi offerti dal GESTORE;

d) a garantire all'ENTE l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto;

e) a collaborare con l'ENTE per apportare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'ENTE anche

in sede di presentazione delle relative domande;

f) ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico dell'ENTE, la gamma di servizi resi all'utenza, oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa delle farmacie date in affidamento e dei mutamenti delle esigenze della collettività.

4. Il GESTORE assicura la piena collaborazione con gli uffici comunali per l'esercizio del controllo sugli organismi gestionali esterni secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa specifica dell'ENTE.

5. Il GESTORE e l'ENTE prendono atto dell'aggiornamento dell'inventario e dello stato degli impianti, arredi e le attrezzature esistenti nelle farmacie comunali dalla data iniziale di affidamento del servizio previa redazione di apposito elenco verbale con la descrizione, consistenza e stato (inventari redatti, per ciascuna Farmacia, e che per concorde volontà delle parti non vengono allegati al presente atto ma che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, per averne presa esatta e completa visione, rimanendo depositati agli atti del Servizio Finanziario dell'Ente).

Per il periodo di validità del contratto il GESTORE si obbliga a mantenere in stato di efficienza gli impianti e le strutture assegnate ed attualmente in dotazione presso le Farmacie Comunali ed idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia. Sarà a carico del GESTORE la manutenzione ordinaria degli immobili nonché dei beni mobili.

Art. 7) – Obiettivi specifici inerenti l'erogazione del servizio.

1. Il GESTORE, nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie nonché nell'ambito degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Comunale, si impegna, tra l'altro, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere l'uso corretto del farmaco, in particolare ponendo in essere attività di:

- Dispensazione dei farmaci accompagnata dalle necessarie consulenze all'suo;
- Indicazione, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di prescrizione medica, dei medicinali più efficaci e tra essi i più economici;

b) valorizzare la farmacia come punto di erogazione di servizi per la salute e il benessere;

c) promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale realizzabili anche attraverso la promozione e l'organizzazione di convegni ed iniziative di Educazione sanitaria sul territorio (scuole, quartieri, case di riposo, ecc.) fornendo personale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento, i programmi di educazione sanitaria saranno effettuati anche in collaborazione con l'A.S.L. e l'ENTE;

d) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiate e privi di assistenza familiare, anche avvalendosi di strutture delle associazioni di volontariato;

e) garantire la distribuzione presso ciascuna farmacia dei prodotti per assistenza integrativa in convenzione con l'A.S.L.;

f) attivare, in accordo con l'A.S.L. e/o altri Soggetti competenti in materia, il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, che verrà fornito nelle farmacie individuate come più idonee per la loro collocazione territoriale e logistica. Circa tali plessi farmaceutici il GESTORE è tenuto a dare la massima pubblicità sia tramite carta dei servizi che mediante altre forme di idonea comunicazione pubblica;

g) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico finalizzata a tutelare l'interesse dei consumatori;

h) adeguare costantemente il servizio all'evoluzione delle scoperte scientifiche in campo farmacologico e nel rispetto delle vigenti normative di settore;

i) prevedere, al fine di soddisfare la domanda di servizi con caratteristiche elevatamente sociali, l'erogazione di specifiche prestazioni, a condizioni di favore verso categorie sociali particolarmente svantaggiate.

2. Gli obiettivi sopra esposti sono funzionali all'avvio di un processo di miglioramento continuo dell'efficacia e socialità dei servizi offerti che il GESTORE è tenuto a porre in essere.

3. Le attività e i servizi erogati dal GESTORE, verranno espletati nel rispetto dei corretti principi di equilibrio economico-gestionale.

Art. 8) - Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia.

1. Il GESTORE si impegna ad aggiornare e a presentare all'ENTE, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, una "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", conformemente ai principi sull'erogazione dei pubblici servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, nonché a quanto disposto con la legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) all'art. 2 comma 461, principi ai quali dovrà attenersi scrupolosamente tutto il personale della farmacia. Il GESTORE è tenuto a rispettare i contenuti della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia".

2. Tale Carta dovrà essere affissa nel locale vendita e resa disponibile all'ENTE per la pubblicazione sul sito istituzionale.

3. L 'ENTE si riserva la facoltà di verificare periodicamente il rispetto della Carta.

4. La "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal GESTORE, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

5. Ai fini dell'emanazione della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" il GESTORE, conformemente a quanta disposto dall'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia".

6. La Carta dei servizi dovrà essere aggiornata almeno ogni due anni con proposte migliorative degli standard di qualità del servizio verso l'utenza.

Art. 9) - Obblighi dell'ENTE.

l. L'ENTE si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte del GESTORE con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. L'obbligo di cooperazione si estrinseca in particolare:

a) nel trasmettere tempestivamente al GESTORE la documentazione di cui lo stesso sia eventualmente in possesso e che riguardi il servizio;

b) nel consentire il più ampio ed agevole accesso a tutte le informazioni in possesso dell'ENTE, nel rispetto delle vigenti normative, anche in materia di privacy;

c) nel cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla Società con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo. proposte in ordine alla predisposizione di

apposite aree di sosta per portatori di handicap. per il carico e scarico di merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse.

Art. 10) - Modalità di effettuazione dei servizi.

1. Il GESTORE, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell'espletamento del servizio, ha in ogni caso l'obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme il GESTORE sarà ritenuto unico responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati più oltre nel presente contratto.

2. Al GESTORE è vietata ogni forma di sub-affidamento, ancorché temporanea, dello svolgimento di uno o più segmenti di attività del servizio pubblico farmaceutico di cui è affidatario.

3. Relativamente ai servizi di cui all'ultimo comma dell'art. 3, il GESTORE si impegna a recuperare dai soggetti affidanti il costo pieno del servizio reso, compresa quindi la quota parte delle spese generali nonché della remunerazione del capitale investito.

Art. 11) - Rapporti economico-finanziari.

1. In coerenza con la relazione economico-finanziaria e gestionale aggiornata e a fronte della messa a disposizione dei diritti conseguenti alla autorizzazione amministrativa all'apertura e conduzione delle n. 3 farmacie comunali presenti nel territorio comunale di cui e titolare l'Ente, lo stesso è tenuto a corrispondere all'ENTE un canone annuo pari al 9% (nove per cento) calcolato sul volume di affari ai fini IVA realizzato dalla società. Al canone sarà aggiunta l'IVA ai sensi di legge se dovuta.

2. L'importo del canone da corrispondere sarà determinato con riferimento ai trimestri civili di calendario. Il canone calcolato per ciascun trimestre sarà versato all'ENTE entro i 45 giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento.

3. In occasione della presentazione del Report annuale di cui al successivo art. 12, le Parti potranno procedere alla rideterminazione del canone di cui al comma 1 nel caso di alterazione dell'equilibrio economico-gestionale dell'affidamento dovuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a servizi aggiuntivi svolti dal GESTORE su richiesta dell'ENTE, o all'effettuazioni di investimenti strutturali concordati con l'ENTE socio.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, in considerazione del calcolo del canone in percentuale del volume d'affari ai fini IVA, tale valore già risente dell'effetto dell'indice di variazione dei prezzi al consumo.

Art. 12) - Documenti ed indicatori di informazione sul servizio.

Oltre agli obblighi societari stabiliti nello Statuto sociale e in atti regolamentari dell'Ente anche concernenti l'approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale), il GESTORE presenta entro, il 1° marzo di ogni anno un Report contenente le principali linee d'intervento che la società ha posto in essere con particolare riferimento al servizio farmaceutico gestito, all'eventuale ingresso in attività o mercati accessori rispetto al pubblico servizio gestito e agli eventuali investimenti strutturali realizzati evidenziandone i relativi impegni finanziari.

2. Il *Report* contiene informazioni sul grado di raggiungimento degli standard e obiettivi indicati all'art. 7 del presente contratto nonché di attuazione degli indirizzi ed obiettivi gestionali di volta in volta fissati dall'ENTE nei propri documenti di programmazione anche con riferimento alle misure di contenimento dei costi di funzionamento, oltre che dati di ordine economico, quantitativo e qualitativo sui risultati del servizio svolto. Tale *Report* conterrà indicazioni sulle cause degli eventuali scostamenti rilevati e circa le azioni correttive che il GESTORE intende all'uopo intraprendere.

3. Il GESTORE presenta altresì, entro il 10 luglio di ogni anno, una relazione di verifica infrannuale, sugli obiettivi relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, sull'andamento

della gestione che deve contenere almeno gli esiti della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati in occasione della presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e informazioni sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'organismo controllato; alla relazione deve essere allegata la situazione economico-finanziaria dell'organismo al 30 giugno.

Art. 13) - Attività di vigilanza e controllo del servizio.

1. Il controllo sulla applicazione del presente contratto è attuato attraverso gli strumenti e le procedure di cui al presente contratto e secondo le modalità di svolgimento disciplinate in appositi strumenti regolamentari adottati dall'ENTE ed e affidato al/ai competente/i ufficio/i comunale/i a cui competono sia verifiche tecniche che economico-gestionali.

2. I controlli tecnici consistono nell'analisi circa le modalità di conduzione ed espletamento del servizio affidato e vengono posti in essere attraverso rapporti informativi, visite ed ispezioni nelle aree utilizzate dal GESTORE quali luoghi di svolgimento del servizio pubblico. In occasione delle ispezioni di cui sopra, il personale incaricato può effettuare operazioni conoscitive di carattere tecnico, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali relative al servizio svolto. Il GESTORE presta ai dipendenti incaricati delle verifiche o ispezioni ogni necessaria collaborazione nell'espletamento delle loro attività.

3. I controlli *economico-gestionali* si estrinsecano sostanzialmente attraverso i dati e le informazioni contenute nel Report sul servizio svolto e nei documenti contabili di dettaglio di cui al precedente art. 12, nonché mediante l'analisi della Relazione sul governo societario che il GESTORE è tenuto a redigere annualmente ai sensi del D. Lgs. 175/2016 completa dei documenti ivi indicati.

4. I dati e le informazioni in essi contenute saranno controllati da parte del competente Ufficio dell'ENTE che redigerà un rapporto da inviare alla Giunta Comunale nel Quale

saranno contenute le informazioni di sintesi emergenti dalle informazioni a disposizione.

5. L'ufficio dell'ENTE procede inoltre a suggerire al GESTORE l'adozione di eventuali indicatori per il monitoraggio degli aspetti relativi alla qualità dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento all'utilizzo di opportuni strumenti di misurazione del grado di soddisfazione anche attraverso specifiche analisi di "*customer satisfaction*".

Art. 14) - Contestazioni.

1. Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente contratto o in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti, per colpa attribuibile al GESTORE, l'ENTE notificherà al GESTORE una contestazione, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità, rimediare alle infrazioni e/o provvedere all'adempimento.

2. Nella contestazione l'ENTE valuterà se l'inadempienza o l'infrazione costituiscano motivo di eventuale risoluzione anticipata del contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 17.

Art. 15) - Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità.

1. Il GESTORE sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ENTE da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'effettuazione del Servizio.

2. Il GESTORE dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile Terzi oltre alle assicurazioni di legge.

Art. 16) - Controversie e vertenze.

1. Qualora tra l'ENTE ed il GESTORE sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle contestazioni di cui all'art. 14, ciascuna parte può notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto al fine di comporre amichevolmente la vertenza.

2. Nel caso in cui le parti non convenissero, ai sensi del comma precedente, ad una composizione amichevole della controversia insorta, le stesse potranno adire alle ordinarie vie legali e giudiziarie.

Art. 17) - Condizioni per la risoluzione del contratto.

1. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, a mente dell'art. 1456 e successivi del c.c., allorquando il GESTORE incorra in una o più delle seguenti condizioni:

a) abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;

b) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli obblighi di servizio stabiliti nel presente contratto;

c) abbia violato in modo grave gli obblighi di condotta previsti all'art. 20, comma 3, del presente Contratto;

d) non abbia rispettato gli obblighi previsti all'art. 20, comma 4, del presente contratto.

2. La prova delle intervenute inefficienze potrà essere fornita anche attraverso le attività di vigilanza e controllo e con le procedure previste nel presente contratto di servizio.

3. Qualora l'ENTE intenda avvalersi della clausola risolutiva contesta dettagliatamente alla controparte l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine non inferiore a trenta giorni.

4. Il GESTORE può presentare controdeduzioni entro i trenta giorni successivi a quello del ricevimento della contestazione di cui al precedente comma.

5. Qualora la parte diffidata non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero laddove non controdeduca circa la contestata inadempienza, l presente contratto si risolverà di diritto.

6. La risoluzione del contratto comporta la restituzione all'ENTE di tutti i beni mobili e immobili, strumentali all'espletamento dei servizi affidati messi a disposizione a Qualsiasi titolo dall'ENTE e che, alla data della risoluzione, siano di proprietà dell'ENTE ovvero nella

cui disponibilità giuridica debbano comunque rientrare per espressa disposizione di legge.

7. La risoluzione del Contratto comporta, altresì, la facoltà di procedere all'acquisto da parte dell'ENTE, ovvero del nuovo gestore, dei beni mobili di proprietà del GESTORE da esso utilizzati per lo svolgimento dell'attività; nel caso in cui si eserciti la suddetta facoltà, l'ENTE o il nuovo gestore procederanno al versamento al GESTORE precedente, di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del presente contratto, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore dell'ENTE del danno subito.

8. Il GESTORE assicura in ogni caso la continuità nella produzione/erogazione dei servizi ad esso affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, anche in caso di risoluzione dello stesso e fino al momento in cui la gestione medesima sia affidata al nuovo gestore.

Art. 18) - Decadenza dell'affidamento.

1. L'affidamento del pubblico servizio di cui al presente contratto dovrà intendersi decaduto, senza bisogno di alcun atto da parte dell'ENTE affidante, allorquando ciò sia espressamente previsto da disposizioni di legge inderogabili ovvero allorquando la totalità del capitale sociale del GESTORE non sia più posseduta da enti pubblici locali, ovvero si pervenga alla decisione di anticipato scioglimento del soggetto GESTORE.

In caso di decadenza dall'affidamento, si verificano gli stessi effetti e le medesime conseguenze previste per la risoluzione ed indicate nel precedente art. 17.

Art. 19) - Spese contrattuali, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria. ecc.) sono e saranno a carico del Gestore.

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito le parti dichiarano che il valore del contratto è stabilito in **Euro 455.110,74 (quattrocentocinquantacinquemilacentodieci/74),** pari all'importo

netto del canone di concessione accertato nell'anno 2025.

Ai fini della registrazione del presente atto, si richiede l'applicazione dell'imposta di Registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. N. 131 del 26/04/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A..

L'imposta di bollo relativa al presente atto viene assolta con modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, unitamente all'Imposta di Registro, per l'importo dovuto.

Art. 20) - Osservanza di leggi e regolamenti.

1. Il GESTORE è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto.

2. Il GESTORE è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai lavori oggetto del presente contratto.

3. Il GESTORE, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché previsti dal "Codice di comportamento" integrativo aggiornato del Comune di Città di Castello -pubblicato sul sito internet dell'Ente. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. Il GESTORE, oltre alle norme del presente contratto, si intende obbligato all'osservanza di tutte le norme statali e regionali applicabili in materia.

Art. 21) - Trattamento dei dati.

l. L'ENTE, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, informa il GESTORE che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento di "Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679".

2. L'ENTE si impegna ad adottare ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati personali.

3. Il GESTORE dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 2016/679.

4. L'ENTE e il GESTORE prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al presente contratto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 22) - Foro competente.

l. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'ENTE e il GESTORE relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Perugia.

Art. 23) - Norme finali.

l. Le disposizioni del presente contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

2. Qualora per effetto di nuove e diverse disposizioni legislative nazionali/regionali dovesse essere modificato l'attuale assetto di distribuzione / contabilizzazione / fatturazione dei farmaci, le parti si danno reciprocamente atto che si procederà alla rinegoziazione delle clausole economiche del presente contratto.

Nell'ipotesi in cui non si dovesse raggiungere alcun accordo si procederà alla risoluzione del

contratto entro sei mesi dal verificarsi dell'evento modificativo senza che il GESTORE abbia nulla a pretendere.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e del D.lgs 201/2022.

Art. 24) - Dichiarazioni delle Parti Contraenti.

Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano:

1. quanto al Dirigente Del Gaia Dott.ssa Gigliola- rappresentante del Comune di Città di Castello,

a) - di aver rispettato e di rispettare i disposti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) tanto nella stipula del presente contratto che nella esecuzione dello stesso;

b) - che non sussistono cause di incompatibilità e conflitti di interesse ostativi alla sottoscrizione del presente contratto;

2. quanto al Gestore:

a)-ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale di Città di Castello nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La presente scrittura privata viene depositata nei rogiti del Segretario Generale del Comune di Città di Castello che autentica le sottoscrizioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Il Comune – ***DEL GAIA Gigliola – firmato digitalmente***

Il Gestore – ***DO' Valchiria - firmato digitalmente***

Città di Castello, ***28 ottobre 2026*** Repertorio n. ***11671***

Certifico io **Dott. DECENTI Bruno**, Segretario Generale del Comune di Città di Castello, come tale abilitato ad autenticare scritture private nell'interesse del Comune medesimo, ai sensi dell'Art.97- comma 4 – lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il presente atto è stato sottoscritto avanti a me con modalità di firma digitale di cui ho accertata la validità dei certificati e la conformità al disposto dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalle Signore **DEL GAIA Dott.ssa Gigliola** - nata a Arezzo (AR) il 26 dicembre 1968 - e **DO' Dott.ssa Valchiria**, nata a Esch Sur Alzette (Lussemburgo) il 31 maggio 1952, della cui identità personale sono certo.

Bruno Decenti segretario comunale – firmato digitalmente

Atto Registrato a Perugia il 9 novembre 2026 al N. 25843 Serie 1T